



Decreto n° 0169 / Pres.

Trieste, 26 agosto 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 20/2004 ART. 12 - NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 BASSA FRIULANA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 26/08/2014


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 20/08/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 21/08/2014

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Premesso che:

- con proprio decreto del 28 novembre 2013 n. 0227/Pres. l'ing. Luciano Zanelli è stato preposto al vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
- che con nota di data 11 giugno 2014 l'ing. Zanelli ha rassegnato le dimissioni dal succitato incarico in quanto nominato direttore generale dell'ARCA – Agenzia regionale centrale acquisti della Regione Lombardia;

Atteso che ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 nelle more della nomina del nuovo organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, è possibile affidare tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'ente ad un Commissario straordinario che può essere scelto tra qualsiasi soggetto inserito nell'elenco regionale predisposto ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e del DL 27 agosto 1994, n. 512, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione, ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio sanitario, ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio sanitario regionale;

Atteso che è in via di ridefinizione l'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale;

Ritenuto, nelle more dell'avvio del nuovo assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale, di individuare un soggetto cui affidare l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana";

Rilevato che il dott. Giovanni Pilati, come emerge, in particolare, dal curriculum vitae agli atti della Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, ha maturato una valida esperienza professionale in settori caratterizzati da autonomia gestionale, complessità dell'azione e diretta responsabilità di risorse, rivestendo incarichi di vertice anche in seno all'Amministrazione regionale presso l'anzidetta Direzione centrale;

Preso atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992 ed ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità ivi previste;
- in base all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, come interpretata ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera f), della legge n. 69/2009 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), non possono essere nominati quali amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi e che abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;

Precisato che:

- con riferimento agli incarichi dirigenziali ricoperti dal dott. Giovanni Pilati risulta agli atti dell'Amministrazione regionale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati e richiesti per la nomina in argomento;
- con nota del 7 agosto 2014 il dott. Pilati ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di direttore dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Preso atto dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992, all'articolo 1, comma 734, della legge 296/2006 e al D.lgs. 39/2013;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992, il rapporto di lavoro

dell'organo di vertice in questione è regolato da un contratto di diritto privato ed, ai sensi dell'articolo 12 della LR 20/2004, può avere una durata non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 55 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale;

- la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2003 n. 4012 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;

Precisato che:

- l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;

- la valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014 n. 1552;

Ritenuto, quindi, di nominare, in quanto soggetto in possesso delle competenze e della professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Giovanni Pilati quale Commissario straordinario dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" conferendogli il relativo incarico dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. Il dott. Giovanni Pilati è nominato Commissario straordinario dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" dal 1° settembre 2014 sino al 31 dicembre 2014.

2. L'incarico di cui al punto 1 sarà disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra la Regione ed il dott. Pilati.

3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale vigente è stabilito in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55/2014.

4. Il Commissario straordinario è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.

5. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.

6. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -